



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Finanziaria
Servizio Personale*

DETERMINAZIONE N. 269 del 17/12/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 17/12/2021 al n. 907

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE A SEGUITO DI SENTENZA. CIG Z6F3477A82

Premesso che:

-In data 21.02.2020 la Sig.ra F. V., legale rappresentante pro tempore della società “Centrale srls”, ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, Atto di denuncia – querela nei confronti di più soggetti tra i quali un dipendente comunale matricola n. 3136879666, nella quale, tra altre contestazioni, si evidenzia la presenza di opere edili abusive presso una unità immobiliare locata dalla ditta proprietaria alla società “Centrale srls”. In particolare si individua l’ampliamento, senza titolo edilizio, di una unità immobiliare destinata a “Pizzeria artigianale”;

-A seguito dell’esposto e visti gli atti di indagine il Pubblico Ministero nel dicembre 2020 ha proposto al Giudice delle Indagini Preliminare l’archiviazione del procedimento;

-Alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, nel gennaio 2021 la Sig.ra F.V. si è opposta richiedendo la prosecuzione delle indagini;

-in data 24/06/2021 per il procedimento penale 1830/20 è pervenuto al protocollo di questo Ente al n. 13.162 l’avviso di fissazione udienza in camera di consiglio per il giorno 16/09/2021;

- in data primo settembre 2021 il dipendente matricola n. 3136879666 ha provveduto a nominare quale difensore di fiducia l’Avv. Francesco Masci P.Iva 05187850960 con studio in Teramo, San Nicolò a Tordino, Via Saliceti, 1;

- A seguito dell’udienza del 16 settembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo con provvedimento del 4 ottobre 2021 ha disposto, nei confronti del dipendente matricola n. 3136879666, **l’archiviazione del procedimento**;

Atteso che la richiesta di Tutela Legale risale all’anno 2006 non è rimborsabile dalla polizza Tutela Legale non operativa in quell’anno ;

Vista la richiesta di rimborso delle spese legali del dipendente matricola n. 3136879666 prot. n. 26144 del 14.12.2021;

Vista la nota pro forma n. 21/21 dell’Avv. Francesco Masci P.Iva 05187850960 per l’attività di assistenza e difesa in giudizio inerente il procedimento D.P.C. / procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo n. 1830/2020 RG.N.R. – n. 352/2021 RG.G.P. per un totale di €3.444,48 oneri compresi;

VISTO l’art. 28 del CCNL 14.09.2000 – che recepisce il sistema già delineato dall’art. 67 del DPR n. 268/1987 - secondo cui *l’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifici l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo*

dependente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento",

TENUTO CONTO che la Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, chiarendo che va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, ha esplicitato i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 - che l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse:

1. la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'ente, per cui l'ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;

1. il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale. Va tuttavia segnalata la sentenza n. 787/2012 della Sezione Puglia secondo cui "va riconosciuta la possibilità all'amministrazione di potere rimborsare le spese legali anche senza il previo assenso della stessa nella scelta del legale di comune gradimento". Ed ancora "Il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, giacché, a parte la considerazione che il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito) non può subire limitazione alcuna, il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dall'amministratore o dal dipendente" (T.A.R. Venezia n. 1505 del 5 ottobre 1999;)

2. l'assenza di un conflitto di interessi. La disposizione è stata interpretata nel senso che a seguito del definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico viene meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione e di conseguenza, l'impiegato stesso ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia pure "ex post" (vedi sentenza T.A.R. Abruzzo 7.3.97 n.108);

3. la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione. La Corte, nella sentenza sez. II giur. appello n. 522 del 22 dicembre 2010, ha anche specificato che l'assoluzione deve avvenire con formula piena, perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato. In tutte le diverse pronunce assolutorie di merito ed anche di rito, il giudice contabile deve procedere "a una valutazione autonoma dei fatti sottoposti a giudizio penale, ben potendo gli stessi fatti concretizzare una condotta in conflitto con gli interessi dell'ente amministrato.....e anche "a fronte di una pronuncia di proscioglimento, è onere dell'Ente Locale verificare l'effettiva portata della stessa dal punto di vista dell'accertamento di innocenza del dipendente coinvolto, e del venir meno del conflitto di interessi, fermo restando l'insuperabilità di tale pronuncia qualora all'esito di tale interpretazione dalla stessa emerga un'affermazione in positivo di innocenza" (ex pluris, parere n. 86/2012 Sezione Lombardia).

RILEVATO che il rimborso delle spese legali in favore del dipendente ed in favore dell'amministratore siano atti dovuti in quanto:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente e di sindaco;
- il procedimento penale si è concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste;
- non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'ente;

DATO ATTO che risulta necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed al conseguente rimborso delle spese sostenute a definizione del procedimento penale;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2021/2023" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

Verificato che sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;

Accertato che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Vista l'assegnazione dei capitoli di spesa tramite PEG approvato con delibera di G.M. n.41 del 12.05.2021;

Visto il decreto sindacale n. 5 del 16.07.2021 di nomina a responsabile del settore finanziario;

Visto il D. Lgs n. 267 / 2000.

IL FUNZIONARIO

Verificato:

la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità a leggi, statuto e regolamenti, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1.DARE ATTO che il procedimento penale contraddistinto con RGNR n. 1830/20 , si è concluso con il Provvedimento del Tribunale di Teramo Ufficio del Giudice per le indagini preliminari – Ordinanza di Archiviazione del 04/10/2021 con cui si dispone l'archiviazione nei confronti del dipendente del Comune di Mosciano Sant'Angelo matricola n. 3136879666;

2.RICONOSCERE, per le motivazioni e finalità rese in narrativa che qui devono intendersi ripetute e trascritte, al dipendente comunale matricola n. 3136879666 D.P.C. il diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel predetto giudizio penale nella misura di €3.444,48 oneri compresi;

3.Impegnare la somma di €3.444,48 oneri compresi come da nota pro forma n. 21/21 dell'Avv. Francesco Masci P.Iva 05187850960 per l'attività di assistenza e difesa in giudizio inerente il procedimento D.P.C. / procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo n. 1830/2020 RG.N.R. – n. 352/2021 RG.G.P.;

4.Imputare la spesa di €3.448,48 sul cap. 1600 del bilancio Corrente esercizio;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente.

Mosciano S.A., li 17/12/2021

**Il Responsabile del Settore
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì 17/12/2021

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 17.12.2021

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**